



COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

08036 Ortueri - Via Cavallotti,12 - tel. 078466223 fax 078466406

protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it

<http://www.comune.ortueri.nu.it>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 del 21-12-2023	Oggetto: Art.20 del D.lgs n.175/2016 e s.m.i - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute al 31/12/2022
-------------------------------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno ventuno del mese di dicembre alle ore 13:15 nella Sala Consiliare del Comune di Ortueri, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, seduta Straordinaria.

Sono intervenuti:

Carta Francesco	P	Scanu Laura	P
Lampis Danilo	P	Loi Giuseppe Alessandro	A
Bonu Mauro	P	Loddo Valentina	P
Crobu Davide	P	Casula Debora	A
Pusceddu Stefano	P	Perra Monica	P
Urru Leonardo Michele	A	Tolu Antonio	P

risultano presenti n. 9 e assenti n. 3.

Assiste Segretario Comunale Enrica Olla

Il Sindaco Francesco Carta, sulla base dell'appello nominale dei Consiglieri presenti effettuato dal Segretario Comunale, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e ne assume la Presidenza, invitando i consiglieri a deliberare in merito alla proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che la presente seduta del Consiglio Comunale avviene con modalità mista, attraverso la partecipazione da remoto, in video collegamento del Segretario Comunale Dott.ssa Olla Enrica e di due consiglieri Comunali (Tolu A. e Loddo V.) e in presenza di tutti gli altri componenti dell'organo consiliare, secondo le modalità individuate dal "Regolamento per lo svolgimento delle sedute di Consiglio e Giunta comunale in video/audio conferenza" approvato con Delibera di C.C. n. 10 del 15.04.2022.

Vista la proposta di deliberazione n.33 del 18.12.2023 redatta dal Responsabile del Servizio Finanziario che si sostanzia nel provvedimento che segue:

Visto il D.Lgs. n. 175/2016, integrato e modificato dal D.Lgs. n. 100/2017, testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), che all'art. 4, comma 1, dispone che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; per cui il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, nei limiti di cui al comma 1, per le seguenti finalità:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali al servizio;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. n. 50/2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica, o organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016.

Preso atto che, ai sensi dell'art. 24 del citato D.Lgs.175/2016, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 29/09/2017, ha effettuato la revisione straordinaria di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data del 23 settembre 2016 dal quale risulta che l'unica partecipazione societaria detenuta è nella società Abbanoa S.p.A con una quota di partecipazione pari allo 0,0331023% con un numero di 84.833 azioni al valore nominale di 1 euro.

Visti:

- l'art. 20 del D.Lgs n.175/2016 intitolato "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", il quale prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno effettuino, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;
- l'art.26, comma 11, intitolato del D.Lgs n.175/2016 il quale recita "Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017";

Preso atto che, a norma dei citati articoli, è quindi obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2023 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2022.

Tenuto conto che, per quanto sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20, commi 1 e 2, del D.Lgs n.175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs n.175/2016;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs n. 175/2016 e quindi per le

quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

Visto l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, redatto secondo il modello standard proposto con le linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti al fine di favorire il corretto adempimento del TUSP da parte degli Enti territoriali.

Preso atto che non risulta la necessità di alcun adeguamento rispetto alla revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 29.09.2017.

Tenuto conto:

- delle modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto della società partecipata dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;
- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalla già menzionata società partecipata.

Verificato che non sussistono le motivazioni per l'alienazione della già menzionata partecipazione societaria, in quanto relativa a società che produce servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune.

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti, espresso con verbale n.16 del 19.12.2023 acquisito al protocollo n.7080 del 21.12.2023.

Acquisiti sulla proposta i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.

Con votazione resa in forma palese ed espressa secondo le modalità previste dalla legge che ha dato il seguente esito: FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

DELIBERA

Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che si intende ivi integralmente richiamata costituendone la motivazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L. 241/1990 ss.mm.ii.;

Di approvare la ricognizione delle partecipazioni societarie possedute dal Comune al 31.12.2022, confermando le seguenti:

- nella società Abbanoa SpA, ente gestore del servizio idrico integrato per conto di EGAS Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (ex A.T.O.), con la quota di partecipazione pari allo 0,0301601% del capitale sociale.

Di approvare l'allegato A) alla presente deliberazione redatto secondo il modello standard proposto con le linee guida approvate dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti.

Di prendere atto che non vi è necessità di procedere all'alienazione dell'unica partecipazione societaria e che è possibile mantenerla, in quanto relativa a società che produce servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune.

DELIBERA DI CONSIGLIO n.33 del 21-12-2023 COMUNE DI ORTUERI

Di trasmettere, a norma dell'articolo 24, commi 1 e 3, del D.lgs n. 175/2016, il presente provvedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it.

Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario del caricamento dei dati sull'applicativo informatico.

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul Sito Istituzionale dell'Ente in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.

Di dichiarare con successiva e separata votazione ad esito unanime favorevole la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere nel merito.

La seduta si chiude alle ore 13:20

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to Francesco Carta

Il Segretario Comunale
F.to Enrica Olla

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere
Regolarità Tecnica per quanto concerne la regolarità tecnica.

Ortuери 18-12-23

Il Responsabile del Servizio
F.to **Corongiu Rosalba**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. si esprime il parere
Regolarità contabile per quanto concerne la regolarità contabile.

Ortuери 18-12-23

Il Responsabile del Servizio
F.to **Corongiu Rosalba**

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi
all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.ortuери.nu.it/>.
Ortuери, 27-12-2023

L'impiegato incaricato
F.to

Copia Conforme all'originale ad uso amministrativo

L'impiegato incaricato